

Raccolta tartufi

Sentenza n. 212 del 2006

Legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)

Lo Stato impugna gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

Nella prospettazione governativa la prima norma censurata incide, individuando gli ambiti territoriali in cui la raccolta dei tartufi è libera, sulla materia dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale; in ogni caso, anche a voler ricondurre la raccolta dei tartufi ad una delle materie a legislazione concorrente, la legge regionale non rispetta, sempre secondo tale prospettazione, i principi fondamentali fissati dalla normativa statale, dal momento che il principio della libertà di raccolta, come sancito dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione, e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) è necessariamente comprensivo anche dei limiti a tale libertà posti dalla stessa legge statale.

Questi limiti verrebbero invero indebitamente modificati dalla norma censurata, che consente la libera raccolta non solo nei boschi e nei campi non coltivati (come già previsto a livello statale), ma anche nei parchi, nelle aree naturali protette, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aree demaniali. Ove poi la norma fosse interpretabile nel senso che essa disciplini la libertà di raccolta anche nei confronti dei proprietari dei fondi, ne deriverebbe una interferenza nel regime della proprietà privata e quindi nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva pertinenza statale.

Quanto alla seconda norma censurata, essa derogherebbe ai principi di cui all'art. 3 della legge quadro fissando criteri di individuazione delle tartufaie controllate non contemplati a livello statale (introduzione del concetto di presenza diffusa come quantità minima per ettaro; determinazione della superficie massima della tartufaia); sarebbe al contempo lesa la competenza statale in materia di ordinamento civile, giacché la norma non ribadisce che la proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate spetta a coloro che le conducono.

Secondo la Regione la materia *de qua* rientra nella competenza esclusiva residuale regionale; e comunque, anche se si vertesse in materia di tutela ambientale non può ignorarsi come in una materia come questa, di tipo prettamente trasversale, nella quale ricorrono competenze diverse, lo Stato sia chiamato solo alla fissazione di uno *standard* di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista è infondata la tesi statale secondo cui costituisce principio fondamentale la limitazione della raccolta libera alle sole aree non coltivate e ai boschi, giacché in questo modo la potestà normativa concorrente regionale ne verrebbe svuotata, risolvendosi in una mera riproduzione della norma statale.

Per quanto concerne la lettera *b*) dell'art. 2, l'estensione della ricerca libera a parchi, oasi e aree demaniali si riferisce ai soli ambiti territoriali di competenza regionale, mentre l'inclusione delle zone di ripopolamento e delle zone di addestramento cani si giustifica col fatto che la disciplina di tali aree ricade nella competenza regionale.

Quanto alla lettera *c*) dello stesso art. 2, che estende la ricerca libera alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agro-turistico-venatorie, la resistente esclude qualsiasi sconfinamento in materia di ordinamento civile; infine, non avendo il legislatore statale indicato i presupposti quantitativi per l'individuazione delle tartufaie controllate, ne deriverebbe la piena competenza dell'autorità regionale nel provvedere al riguardo.

Il giudice costituzionale non ha dubbi che la materia nella quale si inserisce la raccolta dei tartufi sia quella della valorizzazione dei beni ambientali, di competenza legislativa concorrente.

Il patrimonio tartuficolo costituisce una risorsa ambientale della Regione, la cui valorizzazione compete alla Regione medesima, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

Ciò premesso, non è condivisibile la tesi regionale secondo cui il principio fondamentale desumibile dalla normativa statale sia solo quello della libertà di raccolta, dal momento che siffatta libertà è limitata al solo ambito dei boschi e dei terreni non coltivati ai fini di “*un ragionevole bilanciamento*” fra gli interessi dei cercatori, la necessaria difesa del patrimonio ambientale e la tutela dei proprietari dei fondi

La prima norma censurata (art. 2) non viola questi principi fondamentali per quanto riguarda la lettera *a*), giacché gli argini e le sponde dei corsi d’acqua classificati pubblici dalla normativa vigente, lungo i quali è consentita la raccolta libera, possono essere ricondotti al concetto di terreni non coltivati, per i quali il principio di libera raccolta è sancito a livello statale.

Viceversa le fattispecie sub lettere *b*) e *c*) dell’art. 2 (libertà di raccolta presso parchi, oasi, aree demaniali, zone di ripopolamento e cattura, zone di addestramento cani, aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie) costituiscono un evidente ampliamento dei limiti fissati dalla norma di principio statale, con la conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Quanto alla norma di cui all’art. 4, essa è immune da vizi di legittimità costituzionale; vuoi perché, in presenza di una definizione statale di tartufaia controllata del tutto generica, si limita ad apprestare una normativa di dettaglio volta alla concreta individuazione dei requisiti di riconoscimento di queste tartufaie; vuoi perché la stessa norma non incide esplicitamente sul regime della proprietà dei tartufi, che resta quello fissato dalla legislazione statale.